

Firenze, 27 aprile 2021

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Al Consiglio dei Ministri

[uscm@palazzochigi.it](mailto:uscm@palazzochigi.it)

**Oggetto: richiesta urgente di chiarimenti per la corretta interpretazione e applicazione del D.L. 52/2021, del D.L. 44/2021 e del D.P.C.M. 2.3.2021.**

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari e utenti di autocaravan chiedendo alle SS.VV. di chiarire **se, dal 27 aprile al 31 luglio 2021, all'interno della zona gialla, è consentito permanere oltre le ore 22.00 a bordo dell'autocaravan in sosta su area pubblica (senza effettuare alcun spostamento e senza allontanamento dal veicolo).**

Quanto sopra è urgente per evitare alcune interpretazioni degli organi accertatori con emissione di verbali di violazione che scatenerebbero il risentimento dei cittadini che hanno seguito errate comunicazioni mediatiche.

Tale richiesta si rende necessaria,

**premesse che**

**A) ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52:**

- salvo quanto diversamente disposto dal D.L. 52/2021, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applica il D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- dal 26 aprile 2021 è consentito lo spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni che si collocano in zone bianche e gialle;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021 le Regioni possono disporre l'applicazione di misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, co. 1:
  - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9;
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 D.L. 19/2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni

sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi;

**B) ai sensi del D.L. 1° aprile 2021, n. 44:**

- dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020 fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, co. 1:
  - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- al 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

**C) ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021:**

- sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- nella zona gialla, dalle 22:00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- nella zona arancione è vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- nella zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

- nella zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

**considerato che:**

- lo spostamento e la permanenza di persone conviventi all'interno di un mezzo di trasporto privato NON influisce sul rischio di contagio;
- le autocaravan – definite dall'art. 54 lett. m) del c.d.s. quali veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente – consentono a un nucleo familiare convivente di essere autonomo per un certo tempo senza necessità di recarsi in strutture ricettive e senza necessità di fruire di alcun servizio esterno al veicolo;
- circolare in autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica come confermato dal Ministero dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 ove si legge “...*le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica*” e ripetutamente ribadito dal medesimo dicastero.

Si resta in attesa di un urgente e cortese riscontro in merito al fine di fornire una corretta informazione alle oltre 200.000 famiglie che praticano il turismo in autocaravan.

Distinti saluti.

La Presidente  
Isabella Cocolo